

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

IL PRESIDENTE

<u>VISTI</u> l'art. 31, 1. 27 aprile 1982, n. 186, e l'art. 15 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

<u>VISTI</u> gli artt. 4 e 11 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo;

<u>VISTO</u> l'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in GURI n. 70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

<u>VISTA</u> la direttiva prot. 1454 del Presidente del Consiglio di Stato volta ad assicurare un'applicazione omogenea della normativa emergenziale introdotta dall'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - che ha abrogato l'art. 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

<u>VISTO</u> il proprio decreto n. 4 del 9 marzo 2020 recante misure precauzionali nello svolgimento dell'attività presso questo Tribunale;

<u>PRESO ATTO DEL FATTO CHE</u> in ottemperanza al dl n. 11 non sono state celebrate le udienze del 10 marzo 2020 (II sezione), 11 marzo 2020 (I sezione) e 18 marzo 2020 (III sezione);

PRESO ATTO DEL FATTO CHE in ottemperanza al dl n. 18 non si potranno celebrare le udienze: del 24 marzo 2020 (II sezione), 25 marzo 2020 (I sezione) e 1 aprile 2020 (III sezione);

PRESO ATTO DEL FATTO CHE in ottemperanza al dl n. 18 le udienze dal 6 al 15 aprile verranno celebrate secondo il disposto dell'art. 84, secondo comma e sesto comma;

PRESO ATTO DEL FATTO CHE le udienze successive, dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020, si svolgeranno secondo il disposto dei commi quinto e sesto dell'art. 84;

1

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne;

FATTA SALVA la successiva adozione delle misure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020 anche per assicurare la ripresa dell'attività giurisdizionale successivamente al 15 aprile 2020;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in GURI n. 70 del 17 marzo 2020, dall' 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi, "tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva".

Conseguentemente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 84 del d.l. n. 18/2020, nel detto periodo presso gli Uffici del T.A.R. della Toscana non si terrà alcuna adunanza (udienza e camera di consiglio) per la trattazione di giudizi cautelari, di altri riti camerali, di udienza pubblica di merito e di udienza pubblica straordinaria per la riduzione dell'arretrato.

Art. 2

Ai sensi del medesimo art. 84, co. 1, d.l. n. 18/2020, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, saranno decisi con decreto monocratico adottato dal Presidente della Sezione di assegnazione, o dal Magistrato da lui delegato. L'esame avverrà per ordine progressivo di presentazione, a partire dai ricorsi già assegnati alle camere di consiglio che non sono state svolte ex art. 3 d.l. n. 11/2020 e/o in corso di assegnazione alle ulteriori camere di consiglio che non potranno svolgersi per effetto del rinvio di cui al medesimo comma 1 dell'art. 84 d.l. n. 18/2020.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 del d.l. n. 18/2020, la trattazione cautelare collegiale dei ricorsi per i quali sarà adottato un decreto monocratico di reiezione sarà fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020; la trattazione cautelare collegiale dei ricorsi per i quali sarà adottato un decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, sarà fissata, ove possibile, alla prima camera di consiglio calendarizzata a partire dal 6 aprile 2020.

Il decreto sarà emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che non risulti formulata istanza di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice.

Ai sensi dell'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, i decreti monocratici

che, per effetto del rinvio d'ufficio delle camere di consiglio, non saranno stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020 – "In deroga a quanto previsto dal comma 1" - le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passeranno in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne faranno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta deve essere depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note".

Art. 4

La facoltà di delega per l'adozione dei decreti cautelari monocratici, di cui al comma 1 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, sarà eventualmente esercitata dai Presidenti delle Sezioni interne mediante l'adozione con proprio decreto di criteri oggettivi e predeterminati quali: a) la delega al Magistrato relatore, cui sia stato assegnato il giudizio secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio di Presidenza della G.A.; b) una turnazione predeterminata (ad esempio, abbinamento della numerazione progressiva di Ruolo generale con l'ordine di anzianità dei magistrati della Sezione).

Sono in ogni caso fatte salve: a) l'assegnazione ad un determinato Magistrato per motivi di connessione dei fascicoli; b) l'eventuale assegnazione in deroga ai criteri, per eventuali indisponibilità momentanee o altre esigenze contingenti.

La definizione delle istanze di misure cautelari monocratiche espressamente proposte ai sensi dell'art. 56 del codice del processo amministrativo rimangono di norma riservate ai Presidenti titolari delle Sezioni interne.

Art. 5

Rimane ferma la possibilità, per i Presidenti delle Sezioni interne, di modificare il calendario della propria sezione allo scopo di recuperare il carico che non è stato possibile affrontare nelle udienze soppresse.

Il presente decreto è comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

IL PRESIDENTE Manfredo ATZENI